

## **APPENDICE 9**

### **Regolamento di Disciplina**

#### **Premessa**

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, citate in Premessa del Regolamento d'Istituto del Liceo Ginnasio Statale "Orazio", il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero e al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone.

#### **Art. 1 - Principi e finalità**

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, di appartenenza alla comunità scolastica ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto, nonché al recupero dello studente.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non può essere in nessun caso sanzionata né direttamente né indirettamente.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse devono essere irrogate sulla base dei principi di proporzionalità e gradualità e devono altresì tenere conto tanto della situazione personale dello studente, al quale va sempre offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto (percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari), quanto della gravità del comportamento e delle conseguenze da esso derivate.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si deduca che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Le sanzioni che prevedano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con la presenza di tutte le componenti. La seduta è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli (espressi in forma palese); non è ammessa l'astensione tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari che comportino l'allontanamento oltre i 15 giorni e, in casi di particolare gravità, l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottate dal

Consiglio di Istituto . L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione tranne nel caso in cui uno o più membri siano in conflitto di interessi con l'allievo sottoposto al procedimento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Nei periodi di eventuale allontanamento fino a 15 giorni, la Scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa rimanere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi da casa con regolarità.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo, che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica pu essere disposto anche quando siano stati commessi reati, che violino la dignità e/o il rispetto della persona umana o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nell'ipotesi di recidiva e in quella di atti violenti particolarmente gravi, è prevista la possibilità che la sanzione sia costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e/o la non ammissione all'esame di Stato o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

## **Art. 2 - Classificazioni delle mancanze e provvedimenti disciplinari**

Costituiscono comportamenti configuranti mancanze disciplinari le violazioni dei doveri scolastici, come elencati nell'art. 3 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, che attengono ad un corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, durante le attività curricolari ed extracurricolari, ivi comprese le visite guidate, lezioni itineranti e viaggi di istruzione, e comunque qualsiasi attività prevista dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Tali mancanze disciplinari vengono suddivise in:

- Infrazioni relative al comportamento scolastico (cfr. D.P.R. 249, art.3, c.1) - inosservanza abituale dei doveri scolastici (es.:elusione delle verifiche; ritardi e uscite anticipate reiterati; ritardi o mancanze nelle giustificazioni);
  - allontanamento dall'edificio scolastico senza autorizzazione;
  - continuo disturbo – in qualunque forma o modalità - dell'attività didattica; - falsificazione di firme e/o documenti.
- Infrazioni ai doveri verso la comunità scolastica (cfr. D.P.R. 249, art.3, c.2) - espressioni e/o comportamenti lesivi nei confronti della comunità scolastica in tutte le sue componenti (docenti, studenti, D.S., personale ATA) e che violino il principio del rispetto reciproco;
  - comportamenti violenti lesivi dell'incolumità propria o altrui;
  - uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici non espressamente autorizzati durante l'attività didattica (cfr. C.M. n. 30 del 15.03.2007);

- introduzione e/o uso all'interno dell'Istituto di sostanze stupefacenti; - sottrazione di beni altrui;
- Infrazioni ai doveri nei confronti delle strutture, delle attrezzature e delle norme di sicurezza (cfr. D.P.R. 249, art.3, cc. 4-5)
  - violazione dei regolamenti di laboratorio;
  - violazione delle norme di sicurezza (es.: manomissione di estintori, idranti, etc.) e del divieto di fumo, anche della sigaretta elettronica, in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi. (D.L. n. 104 del 12/09/2013, art. 4, c. 2); - danneggiamento e/o furto di arredi e/o attrezzature.

Le mancanze disciplinari sono sanzionabili con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- avvertimento orale;
- ammonizione scritta, riportata sul registro di classe;
- sospensione dalle attività didattiche con obbligo di frequenza;
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato;
- risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio dell'Istituzione scolastica.

Elementi di valutazione della gravità sono:

- la rilevanza degli obblighi violati con riferimento alle mancanze che offendono la persona, l'immagine della Scuola, nonché la responsabilità connessa al grado di danno o pericolo causato alla Comunità scolastica;
- l'intenzionalità del comportamento;
- la reiterazione dell'infrazione;
- il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- il concorso nella mancanza di più studenti tra loro;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

### **Art. 3 - Organi competenti**

*L'avvertimento orale* è irrogato dal docente attraverso il richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente.

*L'ammonizione scritta* è irrogata dal docente, sul registro di classe, vale come comunicazione formale allo studente e alla famiglia, consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente.

*La sospensione dalle attività didattiche con obbligo di frequenza e l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni* sono irrogate dal Consiglio di Classe in composizione allargata esteso a tutte le sue componenti.

*L'allontanamento per periodi superiori a 15 giorni* è irrogato dal Consiglio di Istituto.

Per il *risarcimento* è competente il Dirigente Scolastico con il supporto dell'Ufficio Tecnico.

Per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame è competente la Commissione d'esame e le relative sanzioni sono applicabili anche ai candidati esterni.

In caso di permanenza o reiterazione di comportamenti scorretti, così come di sussistenza di precedenti sanzioni di grado superiore al richiamo individuale a carico del medesimo studente, il Consiglio di Classe pu valutare l'opportunità di irrogare la sanzione di grado superiore rispetto a quello previsto per il comportamento effettivamente contestato.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica pu essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nel periodo di allontanamento dalla scuola è dovere dello studente tenersi informato circa lo sviluppo delle attività didattiche tramite il registro elettronico.

L'elenco delle mancanze disciplinari che segue rappresenta la fattispecie più prevedibile di comportamenti che sono sanzionabili disciplinarmente ed è quindi esemplificativo e non esaustivo di ogni possibile infrazione.

Nei casi non previsti in modo esplicito, insegnanti e Dirigente Scolastico procederanno per analogia ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

L'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento disciplinare non esclude la denuncia del fatto all'autorità competente qualora il medesimo costituisca un illecito e/o abbia rilevanza penale.

**Art. 4 - Infrazioni e sanzioni**

<b>Descrizione infrazione</b>	<b>Entità</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Organo sanzionatore</b>	<b>Organo ricorso</b>	<b>Termine ricorso</b>
Inosservanza abituale dei doveri scolastici (es.: elusione delle verifiche; ritardi e uscite anticipate reiterati; ritardi o mancanze nelle giustificazioni)  Continuo disturbo - in qualunque forma o modalità - dell'attività didattica  Uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici non espressamente autorizzati durante l'attività didattica  Violazione dei regolamenti di laboratorio  Violazione delle norme di sicurezza e del divieto di fumo	Lieve	Ammonizione scritta	Docente	Dirigente scolastico	15 giorni
	Lieve reiterata	Allontanamento temporaneo dall'aula			

<p>Inosservanza abituale dei doveri scolastici</p> <p>Continuo disturbo dell'attività didattica</p>	<p>Rilevante</p>	<p>Ammonizione scritta</p> <p>allontanamento temporaneo dall'aula</p> <p>sospensione con obbligo di frequenza</p>	<p>Docente</p> <p>Docente/D. S.</p> <p>Consiglio di classe</p>	<p>Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette</p>	<p>15 giorni</p>
---	------------------	---	--	---	------------------

Espressioni e/o comportamenti lesivi nei confronti della comunità scolastica	Rilevante reiterata	Allontanamento dalla comunità scolastica (max 3 gg.)	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette	Organo di garanzia	15 giorni
Uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici					
Introduzione e/o uso all'interno dell'istituto di sostanze stupefacenti					
Violazione dei regolamenti di laboratorio					
Violazione delle norme di sicurezza e del divieto di fumo					

<p>Uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici</p> <p>Violazione dei regolamenti di laboratorio</p> <p>Violazione delle norme di sicurezza e del divieto di fumo</p> <p>Allontanamento dall'edificio scolastico senza autorizzazione</p> <p>Falsificazione di firme e/o documenti</p> <p>Espressioni e/o comportamenti lesivi nei confronti della comunità scolastica in tutte le sue componenti</p> <p>Comportamenti violenti lesivi dell'incolumità propria o altrui;</p> <p>Introduzione e/o uso all'interno dell'istituto di sostanze stupefacenti sottrazione di beni altrui</p>	Grave	Allontanamento dalla comunità scolastica (max 15 gg.)	Consiglio di classe allargato a tutte le componenti elette	Organo di garanzia	15 giorni
---	-------	---	--	--------------------	-----------

<p>danneggiamento e/o furto di arredi e/o attrezzature</p> <p>entrare o rimanere nell'edificio scolastico al di fuori delle ore di lezione e delle attività programmate e autorizzate</p> <p>entrare nella scuola forzando porte o finestre</p> <p>interrompere o impedire lo svolgimento dell'attività didattica</p> <p>impedire l'ingresso al personale della scuola e/o ad altri studenti.</p>	<p>In presenza di fatti gravissimi, tali da configurare una fattispecie di reato</p>	<p>a) Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 gg. *</p> <p>b) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico **</p> <p>c) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato ***</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>	<p>Organo di garanzia</p>	<p>15 giorni</p>
---	--	--	-----------------------------	---------------------------	------------------

\* Tale sanzione pu essere adottata se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana”, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione.. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

\*\* L'irrogazione di tale sanzione è prevista nelle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- per i reati a rilevanza penale è necessario l'accertamento degli stessi da parte della competente autorità giudiziaria.

\*\*\* Tale sanzione è prevista per i casi più gravi di quelli indicati nel punto b)

N.B.1: nei casi di infrazioni che implicino un danno alla scuola, il risarcimento del danno si aggiunge alla sanzione indicata.

N.B. 2: nel caso di infrazioni che costituiscano reato, il Dirigente Scolastico dovrà procedere a relativa denuncia ai sensi della Circolare applicativa Prot. Nr. 3602 del 26/08/2008.

N.B. 3: per le sanzioni previste in a) e b), occorrerà evitare che la loro applicazione determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

## **Art. 5 - Procedimento disciplinare**

Il procedimento disciplinare non pu prescindere da quanto prescritto dalla Legge 241/90 che, regolando il procedimento amministrativo, costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché dal Regolamento d'Istituto.

Le sanzioni per le quali sia prevista l'instaurazione di un procedimento disciplinare sono irrogate sempre dall'Organo collegiale individuato come competente (Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto) e solo dopo avere avviato il seguente iter che si compone di 4 fasi:

### 1. Fase dell'iniziativa

- Il Dirigente Scolastico, allorché abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari, avvia il procedimento comunicando la contestazione dell'addebito allo studente o ai genitori, se l'allievo è minorenne, e invitandoli a presentarsi a Scuola per esporre le proprie ragioni, anche deponendo uno specifico verbale.
- La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, protocollandone agli atti della Scuola gli estremi.
- Verrà quindi individuato il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico.

### 2. Fase istruttoria

- Il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare dinamiche e responsabilità dell'evento. In particolare:
  - a) dà avvio al procedimento, ascoltando gli studenti individuati come eventuali responsabili e, se minorenni, i relativi esercenti la potestà genitoriale previa formale convocazione;
  - b) acquisisce ogni documentazione e testimonianza utili, di cui redige verbale, e le memorie scritte che gli interessati e i contro-interessati consegnano alla Scuola;
  - c) convoca il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti, o il Consiglio d'Istituto, a seconda della gravità della violazione (vd. tabella art. 4 del presente Regolamento);
  - d) notifica allo studente e/o alla famiglia o a chi ne ha la tutela legale, se minore di 18 anni, la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio di classe nella sua componente allargata o del Consiglio d'Istituto.
- Della seduta dell'Organo Collegiale viene redatto verbale analitico e quanto più possibile dettagliato contenente:
  - a) l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario stesso;
  - b) l'indicazione precisa degli atti acquisiti, delle memorie e delle testimonianze verbali acquisite durante la fase istruttoria e la motivazione del provvedimento finale, pena nullità per vizi di legittimità;

- c) l'indicazione chiara delle motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione in coerenza con le risultanze dell'istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere (art.3 L. 241/90).
- Lo studente sanzionato o, se minore, chi ne ha la tutela legale, potrà chiedere di avvalersi della conversione della eventuale sanzione irrogata nelle pene sostitutive in attività o percorsi alternativi alla sanzione della sospensione.

### 3. Fase decisoria

- Sulla base delle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale, il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento dovrà indicare:
  - a) le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione attraverso l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto, distinguendo situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui;
  - b) la delibera di sanzione;
  - c) il termine e l'organo (Organo di Garanzia) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.

### 4. Fase integrativa dell'efficacia

- Il provvedimento sarà notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale.
- I termini per l'efficacia del provvedimento sono indicati al successivo art. 9 del presente Regolamento.

## **Art. 6 - Risarcimento dei danni**

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo le normative vigenti (vd. anche art. 26 del Regolamento d'Istituto).

## **Art. 7 - Diritto di iscrizione ad altra scuola**

Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Le sanzioni disciplinari, al pari di ogni altra informazione relativa alla carriera dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, lo seguono in occasione del trasferimento ad altra scuola.

## **Art. 8 - Continuità nel rapporto con la scuola in caso di allontanamento**

Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni la Scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i Servizi Sociali e con l'Autorità Giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

### **Art. 9 - Impugnazioni**

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico come da tabella all'art. 4 del presente Regolamento.

Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato proposto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato proposto in forma scritta entro dieci giorni successivi.

Contro le sanzioni disciplinari assunte dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione (art. 5, comma 1, D.P.R. 249/1998, modificato dal D.P.R. 235/2007), secondo le seguenti modalità:

<i>Grado</i>	<i>Autorità</i>	<i>Termine</i>	<i>Decisione</i>
Primo	Organo di garanzia	15 giorni	10 giorni
Secondo	Direttore Ufficio Scolastico Regionale (USR) o Dirigente da questi delegato, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale	15 giorni	30 giorni prorogabili di ulteriori 15 per esigenze istruttorie, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale

Ove non diversamente stabilito dal Regolamento d'Istituto, le sanzioni irrogate possono essere eseguite pur in pendenza di procedimento di impugnazione (Nota MIUR n. 3602 del 04 luglio 2008).

### **Art. 10 - Organo di garanzia**

Vedasi art. 4 del Regolamento d'Istituto.

### **Art. 11 - Ricorso all'Organo di garanzia**

Vedasi art. 4 del Regolamento d'Istituto e art. 9 del presente Regolamento.

### **Art. 12 - Casi di rilevanza penale**

In casi di rilevanza penale il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l'episodio anche all'Autorità competente, ex art. 331 e 333 Codice di Procedura Penale.

### **Art. 13 - Pubblicità**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della scuola in via permanente. Dirigenza, Docenti, Personale ATA, studenti e famiglie sono tenuti a prenderne visione.

### **Art. 14 - Modifiche**

Il Regolamento deve presentare un carattere di flessibilità, atto a consentire l'adeguamento delle regole in esso contemplate alle norme superiori nuove o modificate, da cui esso non pu prescindere.

L'adeguamento è automatico in via transitoria ma è soggetto ad atto di ratifica vincolante entro 30 giorni da parte del Consiglio d'Istituto.

### **Art. 15 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.